



*Provincia di Avellino*

**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI  
E BENEFICI ECONOMICI**

**Approvato con Deliberazione  
Commissario Straordinario n° 196 del 03.09.2013**

## INDICE

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Tipologia di interventi

### **TITOLO II CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI**

- Art. 4 Regole generali per l'erogazione dei benefici
- Art. 5 Criteri di scelta delle attività e iniziative da sostenere
- Art. 6 Entità dei vantaggi riconoscibili
- Art. 7 Soggetti ammessi a godere di vantaggi economici

### **TITOLO III MODALITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI**

- Art. 8 Presentazione della domanda e entità delle provvidenze
- Art. 9 Contenuto delle domande
- Art. 10 Allegati
- Art. 11 Assegnazione delle provvidenze
- Art. 12 Modalità di erogazione di sovvenzioni e contributi
- Art. 13 Interventi a favore di attività non occasionali
- Art. 14 Decadenza dai benefici
- Art. 15 Patrocinio
- Art. 16 Vantaggi economici
- Art. 17 Altri vantaggi economici

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 18 Pubblicità da parte dei beneficiari
- Art. 19 Albo provinciale dei beneficiari
- Art. 20 Normativa di rinvio

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici a persone, Enti Pubblici, Associazioni ed altri organismi pubblici o privati, in attuazione di quanto disposto dalla legge<sup>1</sup>.
2. I finanziamenti di cui innanzi sono concessi per iniziative, manifestazioni, eventi, convegni, mostre, attività rivolte alla tutela o valorizzazione del patrimonio culturale, singole iniziative occasionali e/o a carattere straordinario.

### **Art. 2 Finalità**

1. L'Amministrazione Provinciale, mediante concessione di sovvenzioni, contributi e altre erogazioni economiche, favorisce in particolare lo sviluppo dei seguenti settori:
  - a) sostegno alle politiche sociali;
  - b) attività, sportive e ricreative del tempo libero;
  - c) attività educative;
  - d) attività volte alla tutela del patrimonio storico, monumentale e della tradizione locale;
  - e) attività culturali e dello spettacolo;
  - f) sviluppo economico e turismo;
  - g) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e agricolo;
  - h) tutela dei diritti dei cittadini;
  - i) interventi umanitari e solidaristici;

### **Art. 3 Tipologia di interventi**

1. In conformità con quanto previsto dalla legge<sup>2</sup>, il presente regolamento esplicita la tipologia degli interventi attraverso le seguenti definizioni:
  - a) Sovvenzioni: Interventi con cui l'Amministrazione Provinciale si fa carico, interamente o parzialmente, dell'onere economico derivante da iniziative che rientrano in modo stabile tra

---

<sup>1</sup> Art. 12, L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

<sup>2</sup> Art. 12, L. 7 agosto 1990, n. 241.

- le attività istituzionali. In particolare, si ha sovvenzione quando l'iniziativa è realizzata con il patrocinio o in collaborazione con la Provincia;
- b) Contributi: Interventi con cui l'Amministrazione Provinciale, occasionalmente o continuativamente, si fa carico in modo solo parziale degli oneri economici legati ad iniziative di interesse pubblico;
  - c) Vantaggi economici: La fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o la fornitura di un servizio (trasporti-mense, ecc.) senza corrispettivo; sono altresì da ricomprendersi nella definizione tutte le collaborazioni e i patrocini;
  - d) Patrocini: Sostegno non economico concesso dalla Provincia alle iniziative pubbliche e private per l'apporto dato per lo sviluppo culturale e sociale della provincia.
2. In casi particolari la Provincia può prevedere altri tipi di intervento a favore di soggetti ritenuti benemeriti, a sostegno dell'attività complessivamente svolta dagli stessi e non finalizzati a specifiche iniziative, anche sotto forma di benefici diversi dalle erogazioni di denaro, quali esenzioni o riduzioni di oneri. Le esenzioni e le riduzioni di oneri non possono comunque riferirsi a carichi tributari.
  3. Nel caso di pubblicazione di libri, volumi e riviste potrà essere erogato un contributo sottoforma di acquisto copie con le modalità di cui al presente Regolamento e con la possibilità di avvalersi della consulenza di esperti per la valutazione dell'opera.

## **TITOLO II**

### **CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI**

#### **Art. 4 Regole generali per l'erogazione dei benefici**

1. E' fatto divieto di concedere erogazioni o riconoscere vantaggi economici sotto qualsiasi forma per attività e iniziative diverse da quelle espressamente previste dalla legge o dal presente regolamento.
2. L'importo complessivo delle erogazioni deve essere contenuto nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione.

#### **Art. 5 Criteri di scelta delle attività e iniziative da sostenere**

1. Il Consiglio Provinciale stabilisce ogni anno, nella relazione previsionale e programmatica, contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale, i settori di attività verso cui indirizzare prioritariamente il finanziamento economico, individuando altresì l'ammontare delle risorse finanziarie destinate ai vari settori.
2. Le istanze di concessione di erogazione o di riconoscimento dei vantaggi economici possono essere prese in esame solo se le relative attività rispondono ai seguenti criteri:
  - a) rispondenza ai fini generali della Provincia, fissati dalla legge e dallo Statuto;
  - b) rispondenza agli atti di programmazione approvati dal Consiglio Provinciale, in relazione ai vari settori di intervento;

3. Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e nell'ottica di un'amministrazione condivisa, vengono privilegiate le iniziative e le attività che perseguono interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori di solidarietà sociale.

#### **Art. 6 Entità dei vantaggi riconoscibili**

1. L'ammontare dell'erogazione a favore del beneficiario, individuato in base ai criteri sopra elencati, è stabilito in base:
  - a) all'eventuale sostegno economico già assicurato da altri enti pubblici e privati;
  - b) alla tipologia e ai contenuti qualitativi dell'iniziativa o dell'attività proposta.

#### **Art. 7 Soggetti ammessi a godere di vantaggi economici**

1. La concessione di interventi economici di cui al presente regolamento può essere disposta a favore di:
  - a) enti pubblici ed ecclesiastici che perseguono le finalità generali descritte all'[art. 2](#) del presente regolamento;
  - b) associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato legalmente riconosciute o non riconosciute, che operano sul territorio provinciale e che perseguono le finalità generali descritte all'[art. 2](#) del presente regolamento;
  - c) enti pubblici e privati operanti a livello sovra-provinciale, per sostenere iniziative particolari che abbiano rilevante interesse per la Provincia di Avellino;
  - d) enti pubblici e privati che attuano interventi di solidarietà nazionale o internazionale, a favore di popolazioni e paesi in situazioni di bisogno;
  - e) persone fisiche.

### **TITOLO III**

#### **MODALITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI**

#### **Art. 8 Presentazione della domanda e entità delle provvidenze**

1. Le richieste di concessione di interventi economici di cui al presente regolamento vanno inoltrate alla Presidenza della Provincia e/o all'Assessore competente per i Settori di intervento già individuati dal Consiglio provinciale ai sensi dell'art.5 del presente regolamento.
2. La Giunta Provinciale, con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, prevede le somme che ciascun settore può destinare all'erogazione di provvidenze economiche di cui alle tipologie dell'[art. 3](#).
3. La materiale assegnazione è competenza della Giunta Provinciale anche a mezzo delega ai singoli settori di competenza.

## **Art. 9 Contenuto delle domande**

1. Le domande devono essere presentate alla Provincia ed essere sottoscritte dalla persona richiedente, ovvero dal legale rappresentante dell'ente pubblico o privato;
2. La domanda deve prevedere, tra le altre, le seguenti indicazioni:
  - a) Eventuale presenza di contributi o altre forme di sostegno economico da parte di soggetti pubblici o privati con il relativo ammontare;
  - b) Attestazione se il richiedente agisce o meno in regime di impresa;
  - c) Indicazione del nominativo della persona abilitata alla riscossione, ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento.
3. Nella domanda il soggetto richiedente deve inoltre sottoscrivere apposita dichiarazione riferita:
  - a) Al possesso di tutti i requisiti, positivi e negativi, previsti dalla normativa antimafia<sup>3</sup>;
  - b) Alla mancanza di condanne o procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al legale rappresentante degli enti;
  - c) All'attestazione di non trovarsi in stato di fallimento o liquidazione e di non essere sottoposti ad altre procedure.
4. Le domande per contributi e sovvenzioni devono inoltre contenere:
  - a) L'indicazione delle finalità generali perseguite attraverso la propria iniziativa o attività;
  - b) L'ammontare del sostegno economico richiesto;
  - c) La dichiarazione di univocità di richiesta ad un solo Ente Pubblico per la medesima iniziativa.

## **Art. 10 Allegati**

1. Alle domande per contributi e sovvenzioni devono essere allegati i seguenti documenti:
    - a) Relazione illustrativa delle attività da svolgere o dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno economico della Provincia;
    - b) Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'ente che presenta la domanda, salvo che tali atti siano già stati forniti all'Amministrazione Provinciale in occasione di precedenti interventi economici;
    - c) Piano finanziario dell'iniziativa, con indicazione chiara ed esaustiva delle spese e delle entrate previste;
    - d) Copia del codice fiscale o della partita IVA;
    - e) Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- 

<sup>3</sup> Artt. 3 e 7, L. 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale".

- f) Ogni altro materiale informativo utile per la valutazione dell'attività o dell'iniziativa da parte dell'Amministrazione Provinciale;

### **Art. 11 Assegnazione delle provvidenze**

1. Le domande vengono istruite dalle Unità Organizzative competenti per materia.
2. La Giunta Provinciale, tenuto conto degli indirizzi programmatici delineati dal Consiglio, degli obiettivi individuati nel Piano Esecutivo di Gestione, dei criteri di selezione indicati nell'art.5 del presente regolamento e del risultato dell'istruttoria, assume le determinazioni conseguenti nel rispetto di quanto disposto dall'art.8, comma 3 del presente Regolamento;
3. Sulla scorta dei provvedimenti adottati secondo quanto previsto dal comma precedente il Dirigente competente adotta gli atti conseguenti.
4. La concessione dei benefici non conferisce diritto a altre future erogazioni, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

### **Art. 12 Modalità di erogazione di sovvenzioni e contributi**

1. L'erogazione della sovvenzione o del contributo avviene, di regola, dopo la realizzazione dell'iniziativa o dell'attività finanziata dalla Provincia, su presentazione della seguente documentazione:
  - a) Relazione sull'attività o iniziativa svoltesi, dalla quale deve risultare il raffronto tra i risultati previsti al momento della domanda e quelli effettivamente realizzati;
  - b) Autocertificazione delle spese effettivamente sostenute.
  - c) Prospetto delle entrate, comprensive delle erogazioni effettivamente ottenute da parte di altri enti pubblici o privati;
2. L'erogazione della sovvenzione o del contributo è subordinata alla produzione delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie per svolgere l'attività o l'iniziativa per cui è richiesta l'erogazione.
3. La richiesta di liquidazione delle somme spettanti e la documentazione necessaria indicata ai commi precedenti devono essere presentate, a pena di decadenza, a conclusione dell'attività o dell'iniziativa.
4. Le provvidenze economiche sono liquidate nella misura stabilita nel provvedimento di concessione previsto dall'[art. 11](#) del presente regolamento e della conseguente determinazione di impegno spesa.
5. E' possibile concedere una percentuale fino al 30% del contributo durante il corso delle attività oggetto di contributo preventivamente documentate.

Nel caso in cui il Dirigente del Settore competente ravvisi una discordanza tra i risultati economico-finanziari e gestionali previsti al momento della presentazione della domanda e i risultati effettivamente conseguiti, anche in termini di minori spese o di maggiori entrate, senza che vi siano motivi oggettivi ed imprevedibili tali da giustificare tale discordanza, la misura del contributo può essere proporzionalmente ridotta. In questo caso, il Dirigente valuta tutte le circostanze rilevanti e, informato l'assessore di riferimento, sentita la Giunta Provinciale, ridetermina con atto motivato l'ammontare del contributo.
6. In ogni caso il Dirigente, per il tramite dell'Assessore di riferimento, informa la Giunta Provinciale dei risultati delle manifestazioni cui la Provincia ha contribuito.

### **Art. 13 Interventi a favore di attività non occasionali**

1. La concessione di benefici e altre forme di sostegno economico in forma continuativa e ripetuta in un ampio arco temporale, con cadenza periodica regolare e predeterminata, per attività e iniziative di natura non occasionale, viene regolata attraverso apposito disciplinare sottoscritto dal beneficiario e dall'Amministrazione Provinciale.

### **Art. 14 Decadenza dai benefici**

1. Decadono dal beneficio concesso i soggetti che:
  - a) Non forniscono la documentazione richiesta a corredo della richiesta di liquidazione, ai sensi del precedente articolo 12, senza ragionevole giustificazione;
  - b) Non realizzano l'attività o l'iniziativa per cui è stata concessa l'erogazione del finanziamento;
  - c) Realizzano l'attività o l'iniziativa in modo irregolare, con ritardo e comunque senza tenere conto degli interessi pubblici da perseguire, nonostante l'invito a modificare il proprio comportamento da parte del Dirigente del settore competente;
  - d) Impiegano le somme concesse violando il vincolo di destinazione imposto con l'atto di concessione del beneficio.
2. Nelle ipotesi descritte al comma precedente, il Dirigente può provvisoriamente sospendere l'erogazione del beneficio e invitare il beneficiario ad adeguare il proprio comportamento alle direttive impartite. Laddove il soggetto non si conformi alle direttive, il Dirigente può dichiarare la decadenza dal beneficio.
3. Il Dirigente, per il tramite dell'Assessore di riferimento, dà comunicazione della dichiarazione di decadenza alla Giunta Provinciale, esplicitandone le ragioni con apposita relazione.
4. La precedente dichiarazione di decadenza può essere considerata dall'Amministrazione Provinciale causa ostativa alla concessione di nuove provvidenze economiche, nel biennio successivo.

### **Art. 15 Patrocinio**

1. Il sostegno di cui alla lettera d dell'art. 3 può essere concesso a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica, previa verifica secondo le disposizioni di cui agli artt. 3 e 7 della L. 19/3/1990 n. 55;
2. La concessione del patrocinio è stabilita con atto del Presidente della Provincia. La Giunta Provinciale può concedere, ad iniziative che abbiano avuto il patrocinio, contributi o altri vantaggi economici anche successivamente nei casi e alle condizioni previste nel presente Regolamento.

### **Art. 16 Vantaggi economici**

1. La Provincia può concedere a soggetti di cui all'art. 7 che ne facciano richiesta in relazione alla rilevanza dell'iniziativa, l'uso gratuito di strutture immobiliari e mobiliari;

2. Tale concessione non potrà comunque comportare l'utilizzo di personale salvo che per la custodia dei locali e delle attrezzature e la durata non potrà superare i tempi strettamente necessari per lo svolgimento delle iniziative;
3. Alla concessione provvederà il Presidente della Provincia con propri atti;
4. Qualora la domanda di concessione prevede una durata superiore a gg. 30 lo stesso provvederà su conforme parere della Giunta Provinciale.

#### **Art. 17 Altri vantaggi economici**

1. Nell'ambito delle somme per spese di rappresentanza previste nel Piano esecutivo di Gestione, la Provincia può concedere a soggetti determinati, rappresentativi dell'ente (Assessorati, Gruppi Consiliari, Commissioni Consiliari, etc.) o ad organizzazioni a cui appartengono, l'uso di strutture o forme di ospitalità per incontri e manifestazioni ufficiali a condizione che tali spese rispondono ad obiettivo perseguimento di fini istituzionali o programmatici della Provincia e che comunque rientrino nei limiti di ammissibilità definiti dalla legge per le spese di rappresentanza;
2. I provvedimenti di autorizzazione sono di competenza del Presidente della Provincia;
3. Possono essere concesse fino all'importo di € 250,00 targhe, coppe e medaglie per manifestazioni patrocinate dalla Provincia;
4. La relativa istanza va inoltrata al Presidente della Provincia che provvede alla concessione con provvedimento a cura del proprio ufficio.

### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 18 Pubblicità da parte dei beneficiari**

1. Tutti i soggetti che ricevono da parte dell'Amministrazione Provinciale provvidenze economiche per lo svolgimento di attività ed iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti e dagli altri mezzi di promozione che per l'iniziativa proposta è stato previsto l'intervento da parte della Provincia secondo quanto indicato all'art. 3 del presente Regolamento .

### **Art. 19 Albo provinciale dei beneficiari**

1. Al fine di rendere pubbliche tutte le provvidenze di natura economica erogate nel corso dell'anno, la Provincia rende noti i beneficiari attraverso apposito albo<sup>4</sup>.
2. L'albo è suddiviso per aree di interventi ed è pubblicato in modo permanente presso l'albo pretorio on-line a cura del Servizio Informativo e Statistico.
3. L'albo è aggiornato annualmente con appositi elenchi da redigersi a cura dei Dirigenti competenti.

### **Art. 20 Normativa di rinvio**

1. L'osservanza delle norme contenute al presente regolamento è condizione essenziale per la legittimità degli atti di concessione delle provvidenze economiche da parte della Provincia.
2. Per i casi non specificamente individuati si applicano in via analogica le norme del presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti norme di legge.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web della Provincia.
5. Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari precedenti in materia.

---

<sup>4</sup> Art. 22, L. 30 dicembre 1991, n. 412.